

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

42.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		Votazione segreta:
Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa medesima (3783);		PRESIDENTE 420
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
LAFORGIA ed altri: Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, recanti provvidenze creditizie in favore dell'artigianato (2666);		La seduta comincia alle 10.
POSTAL: Nuove provvidenze in materia di credito agevolato a favore delle imprese artigiane (2802);		CAROLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
CASCIO: Nuove norme per lo sviluppo del credito artigiano (2972);		(<i>E approvato</i>).
SPINELLI e COLUCCI: Nuove norme per lo sviluppo del credito artigiano (3238) 409		Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa medesima (3783); e delle proposte di legge Laforgia ed altri: Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, recanti provvidenze creditizie in favore dell'artigianato (2666); Postal: Nuove provvidenze in materia di credito agevolato a favore delle imprese artigiane (2802); Cascio: Nuove norme per lo sviluppo del credito artigiano (2972); Spinelli e Colucci: Nuove norme per lo sviluppo del credito artigiano (3238).
PRESIDENTE 409, 410, 411, 412 414, 415, 416, 417, 418, 420		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese
ALESI 412, 414, 419		
BRINI 410, 411, 413, 413, 415, 417, 418, 419		
CARENINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> 410, 412, 414, 416, 418, 420		
LAFORGIA, <i>Relatore</i> 412, 413, 414, 415, 416, 418		
MILANI 413, 414, 415, 416		
SERVADEI 411, 418		

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1975

artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa medesima»; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Laforgia ed altri: « Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, recanti provvidenze creditizie in favore dell'artigianato»; Postal: « Nuove provvidenze in materia di credito agevolato a favore delle imprese artigiane»; Cascio: « Nuove norme per lo sviluppo del credito artigiano»; Spinelli e Colucci: « Nuove norme per lo sviluppo del credito artigiano ».

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta del 3 luglio una volta terminata la discussione sulle linee generali, affrontammo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3783, e quindi, di fronte a due emendamenti dell'onorevole Brini agli articoli 1 e 2, tendenti ad elevare rispettivamente i previsti aumenti del fondo di dotazione dell'Artigianocassa e del fondo per il concorso al pagamento degli interessi, sospendemmo la discussione, rinviandola ad altra seduta, e contemporaneamente pregammo l'onorevole rappresentante del Governo di sondare ogni possibilità circa l'accoglimento degli aumenti proposti con gli emendamenti presentati dal gruppo comunista.

Prego quindi l'onorevole sottosegretario Carenini di volerci informare sugli accertamenti da lui compiuti in proposito.

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Ho preso contatti con i ministri dell'industria e del tesoro, per sapere se esisteva quella disponibilità di risorse finanziarie necessaria per accogliere le richieste avanzate dal gruppo comunista con gli emendamenti che ha presentato. Purtroppo tale disponibilità non esiste, in questo momento. Ciò non toglie che il Governo comprenda benissimo l'opportunità di finanziare più ampiamente il disegno di legge in discussione. Del resto, come ho avuto già occasione di dire in questa Commissione, il presente provvedimento va considerato nel contesto di una serie di provvedimenti di rifinanziamento, e non è pertanto possibile derogare all'impostazione generale data a questo contesto, in quanto ben precise sono le disponibilità finanziarie che il bilancio acconsente, e che sono ripartite tra i vari provvedimenti incentivanti. Il Governo comunque, per mio tramite, ripete innanzi a questa Commissione l'impegno di presentare

in un prossimo futuro, appena le condizioni generali delle finanze lo permetteranno, un ulteriore rifinanziamento del presente disegno di legge.

So che questa mia considerazione forse potrà suscitare delle reazioni da parte dei colleghi di tutti i gruppi contrari giustamente alla pratica dei « provvedimenti-tampone », però in questo caso procedere in tal modo vuol dire mettere — non appena possibile — nuovi mezzi finanziari a disposizione di un settore che ne ha tanto bisogno.

BRINI. Prima che si passi all'esame degli emendamenti, sarei grato al rappresentante del Governo se volesse cortesemente darci una delucidazione. Vorrei sapere se nella discussione che attualmente si sta svolgendo presso il Consiglio dei ministri sui provvedimenti di emergenza rientrano anche finanziamenti del tipo di quelli di cui noi ci stiamo occupando.

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Ieri si è svolta una riunione presso la Presidenza del Consiglio tra i ministri interessati, cioè tra il ministro del tesoro e quelli dell'industria, delle partecipazioni statali e del lavoro. Si è trattata della prima riunione a latere degli incontri avvenuti con i rappresentanti e dirigenti dei partiti di Governo. Nel corso di essa è stata presa in esame la situazione economica in tutti i suoi aspetti, soprattutto sotto il profilo occupazionale ed è stato elaborato un nuovo piano di rifinanziamento per il sostegno dell'industria in generale e della piccola e media industria in particolare.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura del primo articolo del disegno di legge n. 3783:

ART. 1.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 100 miliardi, mediante versamento da parte del tesoro dello Stato di lire 30 miliardi per l'anno 1975 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1976 e 1977.

Ricordo che gli onorevoli Brini, Milani, D'Angelo, Allera, Catanzariti, Mancuso e Mar-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1975

telli avevano presentato il seguente emendamento:

Sostituire al quinto rigo le parole: « 100 miliardi » con le altre: « 150 miliardi », e conseguentemente le ultime due righe dell'articolo con le parole: « 50 miliardi per l'anno 1975 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1976 e 1977 ».

SERVADEI. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'emendamento Brini e dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Brini.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 50 miliardi, ripartita in ragione di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976 e di lire 10 miliardi nell'anno 1977.

Gli onorevoli Brini, Milani, D'Angelo, Allera, Catanzariti, Mancuso e Martelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le ultime quattro righe dell'articolo con le seguenti: « della somma di lire 200 miliardi, ripartita in ragione di 80 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976 e di lire 40 miliardi nell'anno 1977 ».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

SERVADEI. Mi astengo dalla votazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Brini, Milani, D'Angelo, Allera, Catanzariti, Mancuso, Martelli e Giadresco hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1974, numero 1418, è modificato come segue:

« Lo Stato garantisce, per un ammontare globale di lire 30 miliardi, il 90 per cento dell'eventuale perdita accertata per ciascuno dei finanziamenti concessi dalla cassa. Il restante 10 per cento delle perdite è a carico del conto economico della cassa medesima ».

BRINI. Due parole per sottolineare nuovamente l'esigenza di una elevazione della copertura delle perdite. Il relatore, la volta scorsa, ci ha fatto notare che, tutto sommato, la dotazione attuale del fondo è sufficiente, dato il suo scarso funzionamento. Questo è un dato obiettivo e veritiero, però noi riteniamo che lo scarso intervento del fondo dimostri la correttezza di tutte le operazioni fatte dalla categoria. Le perdite sono davvero minime, però un intervento limitato del fondo di garanzia sta ad indicare, secondo noi, non tanto il fatto che questo intervento non debba avvenire o che non ve ne sia bisogno, ma quanto che esiste un fenomeno a monte che è rappresentato dalla reticenza delle banche a fare delle operazioni non sufficientemente coperte da garanzia. Di fronte ad un tale atteggiamento delle banche diventa necessario elevare la copertura per le perdite, indipendentemente da quello che è il modo di coprire queste perdite. E su questo punto che nascono le divergenze. Nella proposta di legge, infatti, che porta la firma del relatore ed anche in quella del collega Postal, questa esigenza di aumento della copertura della quota di rischio viene affermata, ma diverse sono le vedute sul modo di finanziamento. I colleghi democristiani preferiscono rinviare alla legislazione regionale, noi comunisti non escludiamo questa possibilità la quale, per altro, deve trovare conferma in un intervento dello Stato, indispensabile per mettere a disposizione le risorse necessarie.

Mi permetterei di concludere le brevi considerazioni che ho svolto sulle motivazioni di questo emendamento riaffermando l'esigenza dell'aumento della copertura della quota di rischio, in ogni caso, e la necessità che,

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1975

con coerenza, si faccia fronte a tale esigenza già con un intervento statale. Qualora non fosse realisticamente possibile aumentare in questa sede la predetta copertura con un finanziamento statale, vorrei pregare i colleghi di vedere insieme di trovare il modo di indicare questa esigenza, magari con un rinvio ad un finanziamento di carattere regionale. Concludo rilevando che l'emendamento presentato trae origine da un'esigenza unanimemente riconosciuta.

ALESI. Intervengo per rilevare che mi sembra alquanto azzardato affermare (pur riconoscendo una certa giustezza del principio) che le banche, sapendo di avere una maggiore copertura di rischio, possono compiere un vaglio più generoso delle domande di finanziamento presentate, lasciando da parte alcuni principi per mostrarsi più « leggere » — per così dire — nell'emettere un giudizio sulle domande medesime. Mi preoccupa alquanto introdurre questo principio, con questa motivazione. Sono invece disponibile ad accogliere la sostanza della norma proposta dall'emendamento, qualora si trovi una diversa formulazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Il problema del fondo di garanzia, e quindi delle garanzie reali richieste agli artigiani per la concessione del credito, sollevato dal collega Brini, è obiettivamente esistente ed ha una sua rilevanza: credo di averlo già detto nelle passate sedute. Indubbiamente, uno degli ostacoli ad un più facile accesso a questo tipo di credito è rappresentato dalla necessità di fornire garanzie reali. Non siamo però d'accordo sul fatto che le difficoltà che oggi riscontriamo in proposito si possano superare aumentando la percentuale di rischio assunta dal fondo di garanzia o da altro organismo: il problema, infatti, non si risolverebbe comunque, per una serie di ragioni che in questo momento è forse superfluo stare a ricordare. Secondo me, il problema va piuttosto affrontato in via prioritaria cercando di modificare la normativa che attualmente disciplina il funzionamento del fondo di garanzia, e che lo rende praticamente immune da rischi, di sia pur modesta rilevanza. E questo non solo perché, come diceva il collega Brini, la categoria interessata è composta di persone oneste, per lo più, che mantengono fede ai propri impegni, ma anche perché le banche filtrano in qualche modo le pratiche, facendo arrivare all'Artigiancassa quelle già dotate di

una certa quota di garanzia. Tale filtro agisce in termini negativi, con riferimento alla valutazione globale del fenomeno; noi dovremmo invece sapere qual è il volume complessivo delle richieste di credito, e di tali richieste quali sono quelle che sono state soddisfatte, e quelle che invece, per ragioni varie, non hanno avuto seguito.

Riconfermando che non ritengo si possa avviare alle presenti difficoltà aumentando la quota di rischio a carico dello Stato, devo poi aggiungere che non mi pare si possa interferire in una legittima competenza delle regioni per quanto attiene all'iniziativa in questo campo. Mi pare invece urgente raccomandare al Governo che solleciti l'emana-zione di opportune norme da parte degli organi competenti del tesoro e dell'istituto preposto a questi prestiti. Si potrà così rendere il fondo centrale di garanzia più agile, capace di intervenire con maggiore facilità, eliminando quella serie di riserve e di circostanze per cui di fatto non interviene mai, e i rischi cui va incontro sono del tutto irrilevanti. Il Governo, io credo, dovrebbe su questa materia esprimere un'opinione, che deve essere impegnativa per l'immediato futuro. Si tratta di avviare in qualche modo al problema delle garanzie reali, richieste agli artigiani, attraverso una azione più tempestiva ed agile del fondo centrale di garanzia e un'auspicabile legislazione regionale che concorra a rendere più facile la copertura di queste garanzie.

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Dichiaro di prendere l'impegno di farmi promotore di una riunione tra i rappresentanti della Commissione, i ministri dell'industria e del tesoro ed i responsabili dell'Artigiancassa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2-bis.

(È respinto).

Gli onorevoli Brini, Milani, D'Angelo, Al-lera, Catanzariti, Mancuso, Martelli e Giadresco hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-ter.

La lettera i) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è così modificata:

« i) determina annualmente, in base alla disponibilità del fondo per il concorso nel

pagamento degli interessi, le quote spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nel seguente modo:

a) per cinque decimi di proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione quale risulta dai dati ufficiali dello Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

b) per cinque decimi in ragione diretta della consistenza numerica delle imprese artigiane quale risulta dai dati ufficiali degli iscritti agli albi degli artigiani relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione.

Il 50 per cento dell'ammontare del fondo è comunque riservato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Il pagamento della somma alle singole regioni avviene ogni due mesi. Le somme non impiegate da ciascuna regione nei singoli esercizi finanziari saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano spetta la determinazione dei *plafonds* dei contributi per il concorso nel pagamento degli interessi ».

BRINI. L'articolo aggiuntivo in sostanza s'impenna su due punti il cui motivo ispiratore è quello di essere in funzione della regionalizzazione: il primo è costituito dall'indicazione del *plafond* da parte delle regioni — in base alla situazione profondamente diversificata da regione a regione — e non più da parte del consiglio di amministrazione della Artigianocassa; il secondo è rappresentato dalla suddivisione delle disponibilità del fondo nel concorso del pagamento degli interessi, operata in base ai parametri che qui sono stati indicati. Sulla questione di principio non mi sembra possano sorgere difficoltà, dal momento che non si vede come una regione possa efficientemente operare nel settore dell'artigianato senza disporre della leva del credito nella misura più ampia possibile, e comunque entro i limiti consentiti dalla Costituzione. Credo pertanto non si possano sollevare difficoltà nel riconoscere l'utilità della determinazione del *plafond* regione per regione, e dell'utilizzo dei due parametri rappresentati dalla popolazione e dal numero delle imprese artigiane. Di questo schema si è già discusso in sede di esame del disegno di legge sul credito agevolato al commercio: è

questa infatti una impostazione sulla quale concordano tutte le regioni.

C'è da aggiungere che si tratta di modifiche che non comportano oneri aggiuntivi per il tesoro. Certo in questo modo non operiamo una regionalizzazione completa, però introduciamo elementi di correzione che tengono ferma la manovra centrale del credito agevolato agli artigiani, e diamo la possibilità alle regioni di un intervento di fatto.

LAFORGIA, *Relatore*. Certamente non posso non condividere l'esigenza che le regioni abbiano la certezza della disponibilità dei fondi per attuare il loro diritto di svolgere una politica in favore dell'artigianato, però non posso condividere il modo in cui si intende realizzare questa esigenza, perché sarebbe aberrante che tale disponibilità potesse essere stabilita in rapporto soltanto ai due parametri della popolazione e della presenza delle aziende artigiane. Un meccanismo del genere porterebbe di fatto a moltiplicare le possibilità e capacità di alcune regioni a danno delle altre.

MILANI. Ma c'è la quota del 50 per cento riservata al meridione !

LAFORGIA, *Relatore*. Questi due parametri da soli non appaiono idonei, a mio parere, a stabilire una ripartizione in qualche modo corrispondente alle reali esigenze. Detto questo, debbo peraltro osservare che, in base alla legge del 7 agosto 1971, di cui presi l'iniziativa insieme ad altri colleghi, un certo tipo di regionalizzazione è stato attuato, in quanto ogni anno gli organi della cassa deliberano la ripartizione delle disponibilità per il contributo in conto interesse in base alle valutazioni ed ai suggerimenti dei comitati tecnici regionali. D'altra parte è indispensabile un principio di unitarietà nella manovra del credito per impedire il crearsi di situazioni per cui chi ha di più se lo tiene, e chi ha di meno resta nella sua condizione di sfavore. Credo pertanto si debba incoraggiare a spingere in direzione di un sempre più rispettoso ascolto e di una sempre più attenta valutazione delle indicazioni che emergono dalle regioni attraverso i comitati tecnici regionali — e su questo punto, estremamente importante, richiamo l'attenzione del Governo — peraltro impegnando gli organi competenti a far ciò con una visione correlata alla situazione socio-economica delle singole regioni e delle realtà regionali. Per quanto attiene alla

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1975

riserva del 50 per cento, sono io stesso proponente di un articolo aggiuntivo in tal senso.

BRINI. Poiché l'onorevole Laforgia ha detto di condividere queste esigenze, chiedo se egli ha dei suggerimenti per raggiungere quegli obiettivi che da parte di ognuno di noi vengono riconosciuti validi.

LAFORGIA, *Relatore*. Propongo una riserva di disponibilità per le aree in via di sviluppo del Mezzogiorno e del centro-nord, e contemporaneamente un richiamo severo da parte del Governo agli organi competenti della Artigiancassa a valutare in misura vincolante le indicazioni che ad essi pervengono da parte dei comitati tecnici regionali, compatibilmente con le disponibilità complessive del fondo. Fare diversamente, irrigidendo la ripartizione con norme di legge, mi sembra non risponderebbe alle intenzioni, che peraltro condivido, del proponente.

MILANI. Il relatore parla di certezza della ripartizione dei fondi soltanto per quanto riguarda l'Artigiancassa, rifiutando il *plafond* e qualsiasi criterio obiettivo di ripartizione delle quote di finanziamento tra le varie regioni. Eppure il criterio della certezza sulla base dei parametri già vige in altre leggi, tenendo conto della potestà primaria delle regioni stesse in materia di artigianato.

Quando discutemmo la questione del credito agevolato al commercio venne proposta una tale ripartizione fra le regioni: un 50 per cento in base al parametro della popolazione e l'altro 50 per cento sulla base del numero degli esercizi commerciali.

Noi proponemmo che la ripartizione venisse fatta in base anche al numero delle botteghe artigiane, ma ci venne risposto che le regioni non hanno competenza primaria in questa materia, per cui era impossibile adottare tale criterio che era valido solo per l'artigianato. Siamo perciò arrivati al dunque: oggi ci viene data una risposta negativa anche per quanto riguarda il credito artigiano. A questo punto il meno che posso dire è che sono sinceramente stupito.

ALESI. La competenza spetta indubbiamente alle regioni che dovrebbero, quindi, avere piena autonomia nel deliberare, sia sotto il profilo giuridico che amministrativo. Però, quando abbiamo discusso la legge numero 860 abbiamo riconosciuto la necessità di un comitato centrale dell'artigianato di

cui gli assessori regionali facessero parte come componenti consultivi. Se non vogliamo che la funzione del comitato centrale degli artigiani — di cui abbiamo affermato la necessità — venga meno, dobbiamo precisare la questione dell'aumento della copertura della quota di rischio nel quadro più generale della rielaborazione della legge n. 860.

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. A me pare che si possa ovviare agli inconvenienti denunciati dai colleghi comunisti proponendo di stabilire, in quell'incontro che faremo fra il Ministero dell'industria, il Ministero del tesoro ed i rappresentanti dell'artigiancassa, delle norme precise in maniera che siano vincolanti.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato Carenini propone, in luogo dell'articolo aggiuntivo che è stato presentato e discusso, una sorta di raccomandazione al Governo, in quanto promotore di questo incontro, al fine di fissare norme precise per quanto riguarda l'erogazione del credito agevolato da parte dell'Artigiancassa, sulla base di criteri obiettivi e prestabiliti.

BRINI. Siamo favorevoli a quanto proposto dal sottosegretario ma riteniamo che sia utile procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo. Ci auguriamo comunque che l'impegno del Governo sia valido.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-ter.

(È respinto).

Gli onorevoli Brini, Milani, D'Angelo, Cantanzariti, Allera, Mancuso, Martelli e Giadresco hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-quater.

Le banche e gli enti autorizzati a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane debbono trasmettere ai comitati tecnici regionali, di cui all'articolo 1 comma quarto della legge 7 agosto 1971, numero 685, tutte le domande di finanziamento e relativi pareri entro il termine di sessanta giorni dalla data della presentazione.

I comitati tecnici, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, debbono esprimere pa-

rere per l'ammissione alla garanzia di cui all'articolo 2-bis.

BRINI. La proposta nasce da una esigenza sentita da tutti. Desidero per altro aggiungere che con questo articolo aggiuntivo non si modifica nulla della struttura dell'Artigiancassa, ma si fa solamente un obbligo alle banche. I motivi sono noti: i comitati tecnici hanno possibilità ristrette di azione ed una conoscenza insufficiente della mole del credito che viene richiesto perché, come dicevo, le banche trasmettono ai comitati tecnici solamente quelle richieste di credito sulle quali è stato espresso parere favorevole. Questo mutila le possibilità di intervento e di conoscenza: l'articolo aggiuntivo che noi comunisti abbiamo presentato intende appunto correggere tale sfasatura, nel senso che le banche vengono ritenute obbligate a trasmettere comunque le domande che ad esse vengono presentate, mentre ai comitati tecnici spetta di vedere quali misure devono essere assunte. La richiesta che noi avanziamo non comporta alcun onere finanziario, e non contrasta minimamente con il segreto bancario previsto dalla legge del 1936: si tratta solo di lasciare questa discrezionalità alle banche, e mettere i comitati tecnici in condizione — sotto questo profilo — di conoscere il fenomeno nella sua interezza, e di vedere, nella propria autonomia, quali misure si intendono assumere.

MILANI. Vorrei solo aggiungere a quanto detto dal collega Brini che la formulazione che compare nel nostro articolo aggiuntivo è già stata inserita nel provvedimento concernente il credito agevolato per il settore del commercio.

LAFORGIA, *Relatore*. Sul primo comma dell'articolo aggiuntivo 2-*quater* non posso che essere d'accordo, avendo anch'io sottolineato la necessità della conoscenza completa, da parte dei comitati tecnici, del volume delle richieste di credito che vengono avanzate dagli operatori artigiani tramite gli istituti primari bancari, e non della conoscenza, invece, di quelle sole richieste che superano la soglia di questi istituti in termini positivi di accoglimento. Non so, tuttavia, se una disposizione del genere debba essere oggetto di una norma di legge o possa anche essere stabilita con una norma di carattere amministrativo. Concordo anche sulla determinazione impegnativa dei

termini entro i quali le banche, che ricevono le domande, devono esprimere il proprio parere e trasmettere le domande di finanziamento ed i relativi pareri ai comitati tecnici competenti per le singole regioni.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo aggiuntivo, ritengo si debba introdurre una modifica. Invece di dire: «debbono esprimere parere per l'ammissione alla garanzia di cui all'articolo 2-bis» si deve adottare un'altra formulazione, essendo stato l'articolo 2-bis respinto; si potrebbe dire: «...per l'ammissione al godimento del contributo agli interessi» o in altro modo opportuno. Tutto ciò sempreché si ritenga sia recepibile in questa sede la norma contenuta in questo comma, che invece, secondo il comune modo di legiferare, dovrebbe costituire piuttosto oggetto di una disposizione di carattere amministrativo. Quanto poi al termine di 30 giorni, previsto nel comma stesso, sono disposto ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Il relatore ha dunque espresso parere favorevole sul primo comma dell'articolo aggiuntivo, avanzando una giusta proposta di modifica del secondo comma dello stesso. Mi domando però se questo parere, che i comitati tecnici sono tenuti ad esprimere, è consultivo ed obbligatorio, sia pure non vincolante, oppure no: è un punto che occorre chiarire, per valutare la complicazione o meno del meccanismo che vorremmo introdurre, e l'opportunità dei termini che abbiamo stabiliti.

BRINI. Sui termini si può giungere ad un compromesso: tenendo però presente che trattandosi di operazioni di credito di entità contenuta, non sarebbe opportuno definire la pratica oltre i tre mesi, complessivamente. Anche per quanto concerne la modifica da apportare al secondo comma dell'articolo aggiuntivo, si può trovare una formula opportuna e soddisfacente, quale potrebbe essere: «per l'ammissione al credito agevolato», ad esempio.

LAFORGIA, *Relatore*. Migliore forse sarebbe la formulazione: «per l'ammissione ai benefici del credito agevolato all'artigianato»: il termine «benefici» si riferisce infatti sia a quelli riconosciuti con leggi nazionali sia a quelli previsti dalle leggi regionali.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1975

PRESIDENTE. Forse è meglio dire semplicemente: « debbono esprimere parere sulle suddette domande ». Mi pare che a seguito delle modifiche proposte, l'articolo aggiuntivo risulta così formulato:

ART. 2-*quater*.

Le banche e gli enti autorizzati a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane debbono trasmettere ai comitati tecnici regionali, di cui all'articolo 1 comma quarto della legge 7 agosto 1971, numero 685, tutte le domande di finanziamento e relativi pareri entro il termine di sessanta giorni dalla data della presentazione.

I comitati tecnici, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, debbono esprimere parere sulle suddette domande.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Brini, D'Angelo, Milani, Cantzariti, Allera, Mancuso, Martelli e Giadresco hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*quinqüies*.

Il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è integrato da 6 rappresentanti delle regioni.

Il consiglio di amministrazione della cassa di cui all'articolo primo della legge 7 agosto 1971, n. 685, è integrato da 2 rappresentanti delle regioni.

Vorrei chiederò dei chiarimenti: mi pare che si pongono dei problemi relativamente all'istanza che può designare questi rappresentanti regionali; la stessa commissione consultiva non sembra idonea a tale scopo.

MILANI. C'è il precedente della legge n. 1470. Due anni fa, quando ne abbiamo approvato il rifinanziamento, venne accolto dal Governo un emendamento riguardante il comitato di gestione della legge stessa, in base al quale vennero inclusi nel comitato stesso tre rappresentanti delle regioni; lo stesso è avvenuto per la legge tessile. Questo però non risolve il problema che lei pone, ricordando che le regioni sono venti. Forse una soluzione si potrebbe tro-

vare facendo scegliere i rappresentanti delle regioni non più dal Ministero del tesoro, come attualmente avviene, bensì dal « Ministero » delle regioni.

LAFORGIA, *Relatore*. Il meccanismo che aziona gli strumenti che operano nel settore dell'artigianato soggiace alla logica dell'autogoverno. Esiste, infatti, la partecipazione di organi direttamente eletti dal settore attraverso la commissione provinciale o regionale oppure attraverso i comitati centrali dell'artigianato o dalle organizzazioni di categoria. Per questo motivo, quando modificammo la struttura del direttivo dell'Artigiancassa, diminuimmo i rappresentanti del settore bancario e accrescemmo la rappresentanza sindacale. Oggi non si può improvvisamente sconvolgere un equilibrio ormai consolidatosi in quattro anni. L'esigenza di accordo con le regioni è validissima; infatti, nella stessa circostanza che ho prima ricordato, si stabilì che i comitati dovessero essere presieduti o da un assessore o da un elemento nominato dalla regione, affinché questa potesse avere la sua incidenza a livello decisionale. Credo perciò che solo attraverso una revisione organica delle strutture dell'Artigiancassa si possa trovare un sistema realistico che permetta di inserire direttamente i rappresentanti delle regioni.

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Le considerazioni del relatore mi sembrano valide. Se proprio si vuol fare una affermazione di principio si potrebbe inserire nel direttivo dell'Artigiancassa un rappresentante del « Ministero » delle regioni: ciò però rischia di precludere ogni diversa possibilità futura.

MILANI. Vorrei solo dire che mi pare quanto meno singolare il fatto che la presenza di alcuni rappresentanti delle regioni sia stata garantita per la legge n. 1470 e per altre leggi e non lo sia, invece, per una legge che riguarda l'artigianato, ch'è di competenza primaria delle regioni. Il relatore ha affermato che non si può sovvertire all'improvviso un equilibrio consolidatosi nel tempo; vorrei ricordare all'onorevole Laforgia che già da tempo, ed al di là dei problemi di finanziamento, noi comunisti abbiamo sollevato l'esigenza che fossero opportunamente modificate tutte le leggi istitutive di organismi che richiedono istitu-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1975

zionalmente la collaborazione delle regioni. Vorrei anche aggiungere che la « profonda innovazione » del 1971, ricordata dal relatore, è questa: su 15 membri del consiglio dell'Artigiancassa sei sono rappresentanti degli artigiani; tutti gli altri sono rappresentanti delle banche o del ministero. Insistiamo sulla votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-*quinquies*.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

La lettera *f*) dell'articolo 44 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685, relativo alle attribuzioni del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, è sostituito dalla seguente: « *f*) approva annualmente il bilancio della cassa e propone gli emolumenti per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della cassa medesima, da approvarsi dal ministro del tesoro ».

BRINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione su quest'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni finanziari dal 1975 al 1977, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, all'uopo autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra il ministro del tesoro e l'istituto mutuante e da approvarsi con decreto del ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal ministro del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore dell'istituto mutuante.

Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del tesoro.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegio e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1975

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1976 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Brini ha presentato il seguente emendamento:

Al primo rigo sostituire le parole: « 100 miliardi », *con le altre:* « 150 miliardi ».

Tale emendamento risulta precluso, a seguito della reiezione di precedenti emendamenti presentati dal gruppo comunista.

BRINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sull'articolo in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

All'onere di lire 20 miliardi relativo all'anno finanziario 1975 derivante dall'articolo 2 della presente legge, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Brini ha presentato il seguente emendamento:

Al primo rigo sostituire le parole: « 20 miliardi », *con le altre:* « 30 miliardi », *e al terzo rigo dell'articolo, dopo le parole:* « della presente legge », *aggiungere le altre:* « nonché quello derivante dall'articolo 2-bis ».

Tale emendamento risulta precluso, a seguito della reiezione di precedenti emendamenti presentati dal gruppo comunista.

BRINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sull'articolo in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Gli onorevoli Laforgia ed Aliverti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-bis.

La quota di riserva per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è fissata nella misura del 50 per cento degli stanziamenti.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi, che possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma.

BRINI. Poiché la quota di riserva per il Mezzogiorno figurava anche in un comma del nostro articolo aggiuntivo 2-ter, non accolto dalla Commissione, il gruppo comunista è favorevole a questo emendamento, ed io, che desidererei che esso divenisse un emendamento della Commissione, vi aggiungo la mia firma.

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sembra un po' eccessiva questa percentuale del 50 per cento degli stanziamenti stabilita nell'articolo aggiuntivo per la quota di riserva...

LAFORGIA, *Relatore.* È la percentuale che compare in tutta la legislazione positiva...

SERVADEI. Veramente, spesso nella legislazione si parla del 35 o del 40 per cento: per conto mio, comunque, sono favorevole all'emendamento, anche se non intendo apporvi la mia firma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5-bis Laforgia, Aliverti e Brini.

(È approvato).

SERVADEI. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge. Desidero però

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1975

sottolineare il mio stato d'animo (che, del resto, ritengo sia emerso nel comportamento che ho tenuto in sede di votazione dei singoli emendamenti ed articoli) in riferimento agli atteggiamenti che sono stati assunti sul problema generale dei finanziamenti, e alla non volontà di modificare gli strumenti in rapporto alla realtà regionale.

Per quanto riguarda la questione dei finanziamenti, ci si è detto che si esaminerà la possibilità di fare qualcosa fra qualche tempo, e l'onorevole sottosegretario ha ipotizzato che altri finanziamenti potrebbero essere accordati in seguito all'incontro ministeriale dei prossimi giorni. Ora, io mi rendo conto del fatto che le disponibilità finanziarie si determinano con gradualità; ma credo anche che, per impostare un discorso avente un minimo di programmazione, non si possa, obiettivamente, andare avanti, in questo come in altri settori, variando dei provvedimenti di integrazione finanziaria ogni due-tre mesi. È necessario determinare una situazione il più possibile certa, per gli operatori economici: e questo provvedimento si pone invece in direzione contraria a tale esigenza. Infatti, come ho avuto modo di dire altre volte, in presenza di leggi del tipo di questa che ci accingiamo a votare, e quando esiste perciò la prospettiva, sia pure non immediata, di miglioramenti e di integrazioni, l'operatore economico è portato, in questa attesa, ad indebitarsi con il sistema bancario normale; poi, il miglioramento non viene, si attendono degli anni, e così l'azienda fallisce. Bisogna rendersi conto di tale realtà, e cercare di ovviare ad essa determinando, ripeto, situazioni di certezza, anche se queste vengono a comportare finanziamenti un po' meno pingui del cumulo di quelli che si potrebbero ottenere di volta in volta, con diversi provvedimenti.

Faccio inoltre osservare che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle regioni funzioni primarie nel settore dell'artigianato. E non comprendo quindi come mai noi, che in passato siamo riusciti ad introdurre criteri di corresponsabilizzazione o comunque di maggiore responsabilizzazione delle regioni in provvedimenti attinenti a materie non contemplate dall'articolo 117 della Costituzione, non siamo riusciti, con un minimo sforzo, ad agire ugualmente anche nel caso di cui discutiamo oggi. E ciò è strano tanto più che,

nel settore dell'artigianato, non solo si ha la competenza primaria di fondo delle regioni, ma c'è la disponibilità di mezzi finanziari a carattere regionale, locale. Quindi sarebbe una cosa altamente positiva trovare in sede locale la possibilità di soddisfare alle esigenze del settore, non tralasciando un giusto coordinamento con gli aspetti generali del problema.

Tuttavia, pur con le riserve ed i limiti che ho voluto evidenziare, voterò, come ho già detto, a favore del disegno di legge, in quanto esso costituisce, in definitiva, una boccata d'ossigeno che viene concessa, sia pure in modo tutt'altro che esaltante, alle categorie artigiane, che versano in una situazione estremamente preoccupante.

BRINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sul disegno di legge, per i motivi che nel corso del dibattito sono stati esposti, e soprattutto in conseguenza di due considerazioni di fondo. La prima è che lo stanziamento recato dal presente provvedimento è insufficiente a determinare una ripresa adeguata degli investimenti da parte delle aziende artigiane. La seconda si riferisce al fatto che la struttura dell'Artigianocassa non è più adatta alla situazione istituzionale caratterizzata dalla presenza delle regioni che hanno competenza primaria sull'artigianato. Pertanto non si può svolgere, secondo noi, una politica adeguata alle esigenze del settore, senza permettere alle regioni di usare, per quanto è loro diritto, della leva del credito. Di qui la necessità ravvisata da noi, ma anche dalle regioni stesse e dalle associazioni di categoria, di fare in modo che le regioni possano intervenire in misura sempre più ampia in relazione ai propri programmi economici.

Pertanto, a parte le parziali modifiche apportate al disegno di legge, è chiaro che la strada da seguire è quella della regionalizzazione di tutta la materia.

Pur insoddisfatti per il mancato accoglimento delle nostre proposte, il gruppo comunista, ripeto, si asterrà dalla votazione ritenendo che lo stanziamento previsto, per quanto assolutamente modesto, possa in qualche modo servire a far fronte alle esigenze del settore.

ALESI. Voterò a favore della legge, associandomi *in toto* alle osservazioni svolte dal collega Servadei.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1975

PRESIDENTE. I deputati Brini, Aliverti, Servadei, Amadei e Alesi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione Industria, in occasione della discussione del disegno di legge n. 3783,

impegna il Governo a presentare proposte precise per una nuova composizione del consiglio dell'Artigiancassa che assicuri la presenza delle regioni ».

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo lo accetta.

BRINI. Chiedo che sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui è stata data lettura. *(È approvato all'unanimità)*.

Le proposte di legge abbinate al disegno di legge n. 3783, si considerano assorbite per la parte relativa al finanziamento della Artigiancassa e come ancora valide per quanto riguarda le norme che ne prevedono la ristrutturazione. Pertanto il seguito della discussione delle proposte di legge nn. 2666, 2802, 2972 e 3238 è rinviato ad altra seduta, mentre il disegno di legge n. 3783 sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa meridiana » (3783):

Presenti	27
Votanti	19
Astenuti	8
Maggioranza	10
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Alesi, Aliverti, Allegri, Amade Giuseppe, Armato, Bernardi, Biagioni, Calabrò, Caroli, Costamagna, Erminero, Fioret, Laforgia, Mammì, Sangalli, Servadei Tocco e Zanini.

Si sono astenuti:

Allera, Brini, Catanzariti, D'Angelo, Giadresco, Mancuso, Martelli e Milani.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO